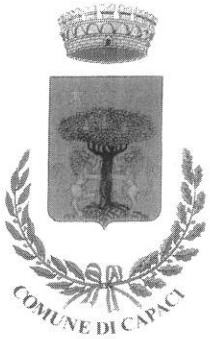

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvazione Schema di Regolamento con Delibera di Giunta n° 73 del 13/05/2024
Approvazione Regolamento con Delibera di Consigio comuale n° 24 del 25/06/2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
Art. 3 - Soggetto passivo
Art. 4 - Tariffe
Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni
Art. 6 –Obblighi Tributari
Art. 7 –Versamento dell'imposta
Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento
Art. 9 - Sanzioni
Art. 10 - Interessi
Art. 11 –Riscossione coattiva
Art. 12 - Rimborsi
Art. 13 - Contenzioso
Art. 14–Funzionario Responsabile dell'imposta
Art. 15–Disposizioni finali e transitorie

Allegato: Schemi

- Dichiarazione imposta soggiorno
- Modulo autocertificazione esenzione
- Istanza rimborso
- Modello 21 conto gestione

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capaci in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
   Con la Legge del 30 dicembre 2023 n. 213 art. 1 comma 493 il relativo gettito finanzia anche i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01/01/2020;

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Capaci.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Capaci.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Capaci, pernottano/alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. 4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Capaci

Art. 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti e a persona effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

TIPOLOGIA	CLASSIFICAZIONE	TARIFFA PER PERNOTTAMENTO A PERSONA
Alberghi, motel, villaggi turistici e residence	1 STELLA	1,00
	2 STELLE	2,00
	3 STELLE	2,00
	4 STELLE	3,00
	5 STELLE	3,00
bed and breakfast, case e appartamenti vacanze, agriturismo, affittacamere, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri di soggiorno studi, case per locazioni brevi, Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva, alloggi ammobiliati locati per uso turistico e ogni altra attività ricettiva turistica.	Qualsiasi categoria	1,50
Campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea	Qualsiasi categoria	1,00

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31° dicembre.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
5. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Art. 5 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

    a. i minori fino al compimento del 10 ° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
    b. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
    c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici (1 ogni 25 partecipanti) che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
    d. gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
    e. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
    f. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
    g. sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i pernottamenti successivi al 14° giorno.
    h. il Comune di Capaci nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso
    i. il personale che presta attività lavorativa nelle strutture ricettive;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Art. 6 – Obblighi tributari

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione, è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
a. contestualmente all'inizio dell'attività, presentare la comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche al Protocollo Generale del Comune;
b. dare comunicazione all'ufficio Tari della diversa destinazione dell'immobile o delle stanze che intende includere nelle locazioni brevi
c. informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;

d. richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
e. presentare, , entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
f. in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire il versamento totale, trasmettendo le comunicazioni periodiche e le dichiarazioni distinte per ogni struttura;
g. il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
h. conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
i. esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Capaci, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
j. in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento. La responsabilità solidale che grava sul responsabile d'imposta, attribuisce all'ente impositore la legittimazione a notificare a quest'ultimo l'avviso di liquidazione o la cartella di pagamento per ottenere il versamento spontaneo o coattivo dell'imposta dovuta, anche per il sistema sanzionatorio previsto per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della strutture ricettiva dall'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 23/2011 mediante il rinvio all'articolo 13 d.lgs. 471/1997.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvento l'incasso e comunque non prima del raggiungimento della somma minima di 50 euro senza il raggiungimento della quale il versamento verrà posticipato fino all'ottenimento della stessa. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
4. Il versamento potrà essere effettuato mediante:

a) Bonifico Bancario intestato al Comune di Capaci sull' IBAN della Tesoreria Comunale
b) Sistema **PAGO PA**;
c) Modello F24 codice tributo **3936** codice ente **B645**

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, anche a campione, mediante il Corpo di Polizia Municipale (legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e s.m.i.) anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. La Polizia Municipale potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione di cui all'art. 6 e ai versamenti dell'imposta effettuati.

2. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.

3. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo..

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è il responsabile di imposta (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 180) e risponde del pagamento del tributo ovvero dell'adempimento di obblighi fiscali unitamente al soggetto passivo nei cui confronti si è verificato il presupposto d'imposta (coobbligazione solidale dipendente)

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Inoltre le sotto elencate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000:

   a) in caso di omessa dichiarazione della propria struttura attraverso il protocollo generale del Comune di cui all'art. 6, comma 2 lett. a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;

   b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro;

   c) per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione periodica di cui all'art. 6, comma 2 lett. e), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;

   d) per la violazione agli obblighi di cui all'art. 6, comma 2 lett. h) e i) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Art. 10 - Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi legali nella misura prevista per legge.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. e in particolare con l'iscrizione a ruolo di cui al DPR 83/94 e DPR n. 602/73

Art. 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. e successive modifiche.

Art. 14 – Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con Determina del Sindaco.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. I gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello 21 (All A) esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.

3. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Comune di Capaci
Ufficio Tributi
Via Vittorio Emanuele n. 200
tributi.comunecapaci@pec.it

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il/ sottoscritto/a _____ nato/a _____ Prov._____

il ___/___/_____ residente a _____ Prov._____

Via/Piazza_____ n. _____ CAP _____ Tel. _____

e- mail _____ codice fiscale _____

Legale Rappresentante della società _____ C.F./P.I. _____

in qualità di:

☐ Proprietario ☐ Titolare ☐ Gestore

della struttura ricettiva denominata_____

sita in Via/Piazza_____n._____

DICHIARA

che hanno pernottato presso la propria struttura, nel periodo di: _____

Classificazione attività:_____	Ospiti	Pernott. totali	Pernott. imponibili	Tariffa	Importo
Imponibili mese di_____					
Imponibili mese di_____					
Totali					

Minori fino al compimento del 10 ° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età		
Malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente		

Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario		
Volontari che prestano servizio in occasione di calamità		
Autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti		
Personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635		
Diversamente abili		
Personale che presta attività lavorativa nelle strutture ricettive		
Comune di Capaci nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso		

e di aver effettuato il pagamento di €_____, in data ___/___/_____ a mezzo di_____

_____, *lì* _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____

INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presenta informativa è il Comune di Capaci, con sede in Piazza Matrice – 90040 CAPACI.

2. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente designato quale delegato o incaricato al trattamento, al quale sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

3. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare; tali soggetti, designati a "Responsabili del trattamento", assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati, anche in virtù di specifiche istruzioni, compiti ed oneri, nonché verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione del conferimento dell'incarico.

In particolare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, l'Ente si avvale, sotto la sua supervisione, dei titolari e gestori delle strutture ricettive per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Capaci per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimento obblighi di legge e disciplina e gestione tributi locali, ivi comprese le attività di recupero evasione, rimborso, mediazione e contenzioso.

5. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; potranno invece essere comunicati ai Responsabili del trattamento di cui al punto n. 3

6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea

7. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la pertinenza, non eccedenza, necessità dei dati forniti e, laddove il dato non risulti tale, non verrà utilizzato, salvo che per l'eventuale conservazione dell'atto o del documento che lo contiene.

8. I diritti dell'interessato

In qualità di "interessato", lei ha diritto:

- di accesso ai suoi dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;

- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Le richieste inerenti l'esercizio dei summenzionati diritti possono esser presentate al Comune di Capaci - Ufficio Tributi, anche tramite PEC (all'indirizzo tributi.comunecapaci@pec.it).

9. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate, per cui, in mancanza, risulterà impossibile considerare la documentazione/istanza presentata.

AUTOCERTIFICAZIONE LOCAZIONE FITT I BREVI

(art. 1, comma 2, lett. c) della Legge n. 431 del 09/12/1998 — art. 1571 c.c.)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il__/__/_____ e residente

in_____ via_____ n°_____

Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

tel._____ e-mail (OBBLIGATORIA)_____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;

considerato che con la circolare interpretativa prot. n° 4023 del 26/06/2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato gli oneri previsti dall'art. 109 del T.U.L.P.S. non possono ritenersi circoscritti soltanto agli esercizi ricettivi tipizzati in materia di turismo;

COMUNICA

che intende effettuare locazioni per fitti brevi in forma non imprenditoriale senza effettuare la SCIA al Comune di appartenenza mediante la formula della locazione pura ai sensi dell'art. 1571 c.c., art. 1, comma 2, lett. c) della l. 431 del 09/12/1998, dell'art. 53 D.lgs. 79/2011 e DL 50/2017 e ss.mm.ii. senza fornitura di servizi aggiuntivi tale da non qualificare tale prestazione come attività d'impresa.

Pertanto al tal fine

DICHIARA

-di essere_____ degli immobili di seguito specificati siti nel

(proprietario, comodatario, affittuario, ecc.)

1) Comune di_____ Fraz._____

Via_____ n°_Piano_____ Int._____

Censito al NCEU: *Mappa*_____ *Foglio*_____ *Particella*_____ *Sub*_____

2) Comune di_____Fraz._____

Via_____n°_Piano_____Int._____

Censito al NCEU: *Mappa* _____*Foglio*_____*Particella*_____*Sub*_____

3) Comune di_____Fraz._____

Via_____n°_Piano_____Int._____

Censito al NCEU: *Mappa* _____*Foglio*_____*Particella*_____*Sub*_____

- che i suindicati immobili posseggono i requisiti e le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per le civili abitazioni dai regolamenti comunali e le condizioni di sicurezza e salubrità come si evince dai dati presenti nell'anagrafe edilizia e tributaria comunale ai sensi della normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene inoltrata.

Luogo e data

_____

Firma

_____

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, comma 10 della L.127/1997 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 — tab. B **del D.P.R.** 642/1972.

All'Ufficio Tributi Minori
Imposta di Soggiorno
del Comune di Capaci

Oggetto: Domanda di rimborso tributi comunali

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a_
_____provincia_____il_____ codice
fiscale_____residente in_____(_____)
via/corso/piazza_____n._____CAP_____ tel. ___

❑ in proprio

❑ in qualità di legale rappresentante del sig./della ditta _____
C.F. o Partita IVA_____residente / con sede in
_____via_____n._____CAP_____

CHIEDE IL RIMBORSO

delle seguenti somme pagate per: ☐ **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Euro	MESE-ANNO	Estremi del versamento

La richiesta è giustificata dai seguenti motivi _____
_____
_____
_____
_____

Ove non fosse possibile procedere a compensazione, il rimborso dovrà essere effettuato mediante

❑ Accreditamento sul c/c postale n._____Codice IBAN

N.B. Il conto deve essere intestato al beneficiario

❑ Accreditamento sul c/c bancario n._____intrattenuto presso la banca
_____filiale di_____Codice IBAN

N.B. Il conto deve essere intestato al beneficiario

Il richiedente

_____ _____
(luogo e data) *(firma leggibile)*

N.B. *Allegare copia di un documento di identità del richiedente se la domanda non è sottoscritta inpresenza del funzionario addetto.*

Spazio riservato allo Sportello Unico	
Firma apposta in mia presenza	Il funzionario addetto al ricevimento
Capaci, lì _____	_____ *(firma leggibile)*

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al procedimento in argomento venga inviata per posta elettronica al seguente indirizzo *(omettere se non interessati)*

e-mail _____@_____ - *PEC*_____@_____

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Informativa sintetica agli interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capaci

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo http://www.comune.capaci.pa.it/privacy/ nella sezione informative.

Il presente Modulo può essere inoltrato con le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- tramite raccomandata a.r. uff. Protocollo via Discesa Castello 90040 Capaci(Pa)
- pec: protocollo.comunecapaci@pec.it

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
ESERCIZIO: ANNO _____ STRUTTURA RICETTIVA: _____
TIPOLOGIA: _____
C.F.: _____

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio _____ imposta soggiorno					
2	Febbraio _____ imposta soggiorno					
3	Marzo _____ imposta soggiorno					
4	Aprile _____ imposta soggiorno					
5	Maggio _____ imposta soggiorno					
6	Giugno _____ imposta soggiorno					
7	Luglio _____ imposta soggiorno					
8	Agosto _____ imposta soggiorno					
9	Settembre _____ imposta soggiorno					
10	Ottobre _____ imposta soggiorno					
11	Novembre _____ imposta soggiorno					
12	Dicembre _____ imposta soggiorno					
		TOTALE		TOTALE		

CAPACI

li' _____

L'AGENTE CONTABILE

_____

Il presente atto contiene ____ registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO